



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO LUIGI CESARE - Presidente -
GIUSEPPE SCOTTI
Dott. MARINA MELONI - Consigliere -
Dott. MARCO MARULLI - Rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -
Dott. LAURA SCALIA - Consigliere -

Oggetto

MATRIMONIO

Ud. 18/01/2022 - CC

R.G.N. 20347/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20347-2020 proposto da:

(omissis) , domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis)
;

- *controricorrente* -



avverso la sentenza n. 325/2020 del TRIBUNALE di VERONA,
depositata il 17/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti (omissis) seguito pure da memoria,
impugna l'epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Verona,
rigettandone il gravame, ha confermato l'impugnata decisione di rigetto
in primo grado dell'opposizione proposta dal medesimo avverso il
precetto notificatogli dall'*ex* coniuge (omissis) al fine del
rimborso delle spese di babysitteraggio nella misura a tal fine per esse
prevista dal protocollo famiglia come recepito nel provvedimento
presidenziale azionato dalla (omissis) che resiste all'odierno gravame con
controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente contrasta l'avviso del
decidente – secondo cui non si renderebbe necessario l'accertamento
del credito così insorto a mezzo di un nuovo titolo esecutivo,
trattandosi di spesa condivisa nella sua necessità ed indeterminata solo
nel *quantum* – sulla considerazione che il temperamento in tal modo
assecondato dalla giurisprudenza di questa Corte postula che la
determinazione del relativo il credito sia «oggettivamente agevole» e
che esso sia «liquidabile sulla base di criteri oggettivi», circostanze non
ricorrenti nella specie a cagione delle contestazioni mosse dal
ricorrente in ordine alla durata oraria del servizio e alle indennità
riconosciute.

3. Il motivo è inammissibile.



Fermo infatti che il decidente ha inteso estendere l'intendimento espresso da questa Corte in materia di spese mediche e spese scolastiche per minimali esigenze di effettività della tutela del relativo credito (Cass., Sez. III, 23/05/2011, n. 11316), sul presupposto che, al pari di queste anche per le spese di *babysitting* difetta ogni ragione di straordinarietà in quanto esse si presentano sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi (Cass., Sez. I, 15/02/2021, n. 3835), la censura, priva perciò di ogni addentellato nel diritto vivente, aggredisce per il resto l'apprezzamento in fatto condotto dal decidente di merito allorché questo ha ritenuto che alla stregua delle determinazioni adottate con il protocollo famiglia, cui si era riportato nella specie il titolo posto in esecuzione dalla resistente, il credito, oltre che certo nell'*an*, fosse pure determinabile nel *quantum*.

Di conseguenza evocando i parametri della determinabilità e della liquidabilità sulla base di criteri oggettivi, a suo avviso asseritamente violati dal decidente, il ricorrente non formula un'infondata critica di diritto, ma rivendica unicamente la rinnovazione del giudizio intorno ad essi e chiama perciò questa Corte ad esercitare un compito palesemente estraneo ai proprio fini.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile

5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 1600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte



del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 18.1.2022.

Il Presidente

Dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

